

Decreto Ministeriale 06/08/1999 n° 0325

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 14 del Regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio concernente le strutture di controllo dei prodotti agricoli e alimentari registrati come attestazioni di specificita' comunitarie.

Doc. **499H0325.900** di Origine Nazionale

emanato/a da: **Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste**

e pubblicato/a su: **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 219 del 17/09/1999**

SOMMARIO

[NOTE](#)

[TESTO](#)

[Art. 1.](#)

[Art. 2.](#)

[Art. 3.](#)

[Art. 4.](#)

- § -

NOTE

- § -

TESTO

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, [l'articolo 14](#) , concernente i controlli;

Visti i regolamenti della Commissione con i quali le Comunita' europee hanno provveduto alla registrazione di attestazioni di specificita' ai sensi del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, in particolare il regolamento (CE) [n. 2527/98](#) della Commissione del 25 novembre 1998 concernente la specialita' tradizionale garantita "Mozzarella";

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, [l'articolo 53](#) relativo all'attuazione dell'[articolo 10](#) del regolamento (CEE) n. 2081/92 concernente i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che il predetto articolo 53 disciplina soltanto i controlli e la vigilanza sui prodotti

registrati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, mentre si rende necessario dare attuazione analoga anche per le produzioni registrate ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2082/92;

Considerata, in particolare, l'esigenza dopo l'emanazione del citato regolamento (CE) n. 2527/98 di disciplinare temporaneamente le relative strutture di controllo, in attesa di disposizioni legislative apposite;

Vista la legge 29 dicembre 1990, [n. 428](#), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria per il 1990 e, in particolare, l'articolo 4 che prevede l'adozione, con proprio decreto, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito di sua competenza di provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

Considerato che per valutare le strutture di controllo, ai fini della relativa autorizzazione, appare opportuno avvalersi del gruppo tecnico di valutazione previsto dal decreto ministeriale 25 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998, per le denominazioni protette ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato altresì che i prodotti registrati come attestazioni di specificità interessano l'intero territorio comunitario;

Ritenuto di dover dare attuazione temporanea all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, al fine di assicurare l'immediata applicazione delle disposizioni relative alle attestazioni di specificità nel territorio nazionale;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 27 maggio 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7634 del 3 agosto 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al fine di dare immediata attuazione all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, fino alla data della entrata in vigore della disciplina generale relativa all'applicazione di disposizioni comunitarie per l'anno 1999, l'attività di controllo sui prodotti agricoli e alimentari registrati come attestazioni di specificità ai sensi del predetto regolamento è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito del gruppo tecnico di valutazione istituito con decreto ministeriale 25 maggio 1998,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1 agosto 1998.

2. L'attivita' di controllo di cui al comma 1 comprende sia l'attivita' di verifica di conformita' svolta da organismi pubblici o privati autorizzati, sia l'attivita' di vigilanza svolta dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati sono rilasciate previa valutazione dei requisiti relativi a:
 - a) conformita' alle norme EN45011;
 - b) disponibilita' di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo;
 - c) adeguatezza delle relative procedure.
4. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 3.
5. La designazione delle autorita' pubbliche avviene a seguito di valutazione della disponibilita' di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attivita' di controllo e della adeguatezza delle relative procedure.
6. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 3 e 5 e' effettuata dal predetto gruppo tecnico di valutazione, tenuto anche conto dei criteri utilizzati dalle strutture di controllo, private o pubbliche, per stabilire l'entita' degli oneri a carico dei produttori.
7. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:
 - a) perdita dei requisiti di cui ai commi 3 e 5, sia da parte rispettivamente degli organismi privati autorizzati e delle autorita' pubbliche designate, sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;
 - b) violazione della normativa comunitaria in materia.
8. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo di ogni singola attestazione di specificita' ai sensi del regolamento (CEE) [n. 2082/92](#) devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole. Tale richiesta deve essere corredata da documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, in base alle indicazioni riportate all'allegato A del decreto ministeriale [29 maggio 1998](#) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 1998, relativamente alle caratteristiche degli organismi stessi e alle modalita' di attuazione del disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. E' istituito, presso il Ministero per le politiche agricole, l'elenco degli organismi privati autorizzati al controllo delle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli e alimentari.
2. L'elenco di cui al comma precedente e' articolato in sezioni distinte per ogni singola attestazione di specificita'.

Art. 3.

1. I produttori, singoli o associati, interessati all'utilizzo di attestazione di specificita' devono scegliere, nella corrispondente sezione dell'elenco previsto all'articolo 2, l'organismo privato di controllo dandone comunicazione alla regione o alle regioni, competenti per il territorio nel quale si effettua la produzione.
2. Gli stessi produttori hanno l'onere di comunicare l'inizio della loro attivita' alla regione o alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano competenti territorialmente e all'organismo privato di cui al comma 1, che dovra' garantire, ai sensi dell'[articolo 15](#) del regolamento (CEE) n. 2082/92, la conformita' del prodotto ai prescritti requisiti prima della immissione in commercio.
3. Nel caso in cui non venga effettuata la scelta di cui al comma 1, per la accertata difficolta' di individuazione di un idoneo organismo privato autorizzato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nelle cui aree geografiche ricadono le attivita' produttive interessate, indicano le autorita' pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2082/92, possono avvalersi di organismi terzi, i quali, se di natura privata, debbono rispondere ai requisiti indicati all'articolo 1 e debbono essere iscritti nell'apposito elenco.

4. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati e su quelli pubblici e' esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le attivita' produttive svolte nel territorio di propria competenza.

Art. 4.

1. Il presente regolamento entrera' in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
